

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RAPPAZZO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Nella seduta del 21/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Nel mese di luglio 2010 il ricorrente stipulava con l'odierno convenuto (nella qualità di mandatario di altro istituto) un contratto di finanziamento per l'importo complessivo lordo di euro 42.120,00 rimborsabile – mediante cessione *pro solvendo* di quote della propria retribuzione mensile – in centoventi rate da euro 351,00 ciascuna. Al momento della stipula, dall'importo erogato venivano detratte le seguenti somme: euro 1.052,70 a titolo di commissioni per l'intermediario mandante; euro 2.182,13 a titolo di commissione per l'intermediario mandatario; euro 2.716,74 a titolo di provvigioni agente/mediatore ed euro 606,52 a titolo di oneri assicurativi.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di marzo 2015, in corrispondenza della cinquantaquattresima rata di ammortamento, sulla base del conteggio estintivo redatto dall'intermediario, dal quale poteva evincersi un "rimborso commissioni della mandante" per euro 578,98; un "rimborso costi di gestione quote" per euro 132,00 e un "rimborso costo per rischio di credito non maturato" per euro 193,53.

Con lettera di reclamo, inviata per il tramite di un legale di fiducia, il ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle varie voci di costo connesse al finanziamento; insoddisfatto del riscontro al reclamo, il ricorrente adiva questo Arbitro – sempre per il

tramite del legale di fiducia – per reiterare le proprie richieste restitutorie, per un importo complessivamente quantificato in euro 1.644,17, oltre al pagamento degli interessi legali. L'intermediario convenuto si costituiva ritualmente deducendo che il ricorrente avesse beneficiato del rimborso, successivamente al reclamo, dell'importo di euro 874,64 relativo alla quota non maturata delle commissioni intermediario (calcolata in misura proporzionale), in aggiunta a quanto già abbuonato in conteggio estintivo, nonché di euro 183,63 restituito dalla compagnia assicurativa. Rilevava altresì la natura *up front* delle commissioni agente/mediatore, in quanto tali non restituibili. Chiedeva, pertanto il rigetto del ricorso.

#### DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-*sexies* t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina non già il diritto alla restituzione integrale delle varie voci di costo dedotte nel contratto, bensì il diritto al rimborso della sola parte non maturata delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

Sulla base della documentazione contrattuale versata in atti emerge che le commissioni per l'intermediario mandante e quelle per l'intermediario mandatario, corrisposte a fronte di attività di natura eterogenea e dunque soggette a maturazione nel tempo, siano state rimborsate in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto, con integrale soddisfazione delle pretese del ricorrente.

Quanto alle commissioni agente/mediatore, la clausola contrattuale dispone che essere siano state versate a copertura delle seguenti attività: definizione dei rapporti contabili; delega alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma erogata; ogni altra attività afferente alla conclusione dell'affare (*cf.* lett. a3 del contratto): la evidente collocazione di detti adempimenti nella fase preliminare alla concessione del prestito esclude il riconoscimento del diritto del ricorrente al rimborso di tale voce di costo.

Con riferimento al premio, il Collegio deve rilevare che risulta *per tabulas* la ripetizione della somma di euro 183,63 da parte dell'intermediario per conto della compagnia di assicurazioni. Tenuto conto di ciò, e dell'evidente collegamento negoziale sussistente tra polizza assicurativa accessoria e contratto di finanziamento (come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza ABF), non può che richiamarsi quanto affermato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, il quale ha avuto modo di chiarire che – alla luce dei rapporti di solidarietà/garanzia che sussistono in simili fattispecie tra impresa assicuratrice ed intermediario – “non si scorge ragione per concludere che l'adempimento parziale del debitore- assicuratore elida completamente la responsabilità dell'intermediario che si è accollato cumulativamente e perciò risponde in solido con il primo. Infatti un adempimento parziale è equivalente ad un parziale inadempimento e l'inadempimento del debitore principale è da sempre ritenuto ragione sufficiente a far sorgere la responsabilità del



debitore solidale. Pertanto ... anche nell'ipotesi di parziale restituzione del premio non goduto effettuata direttamente dall'assicuratore rimane la responsabilità dell'intermediario per la parte residua e l'eventuale controversia tra il cliente e l'intermediario in ordine all'integrale adempimento del debito altrui che rientra nella sfera di responsabilità dell'intermediario responsabilità è sicuramente ricompresa tra quelle che l'ABF può conoscere" (cfr. Coll. Coordinamento ABF, dec. n. 6167/2014). Deve quindi essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione dell'ulteriore importo (al netto di quanto già rimborsato) di euro 149,96. Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di euro 149,96 oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO